



Tribunale di Napoli

XIII sezione civile

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Marida Corso Presidente

dott. Mario Suriano Giudice

dott. ssa Cristina Correale Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 35bis, comma 4, d.lgs. 25/2008, di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata in data 14.2.24, notificato al ricorrente in data 11.3.24;

rilevata la tempestività del ricorso depositato il 26.3.24;

osservato che, come si ricava dal provvedimento in questione, depositato dal ricorrente, quest'ultimo: 1) consiste nella decisione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, reiterata dal ricorrente il 14.2.24 a seguito di un precedente rigetto integrale della domanda presentata nel 2008 al momento del primo ingresso in Italia, da parte della CT di Foggia, e di un secondo rigetto della protezione internazionale da parte della CT di Caserta con provvedimento del 7.9.16 e contestuale trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata rigettata con provvedimento del Questore di Caserta del marzo 2020, sulla scorta del parere negativo della CT di Caserta del 5.9.19; 2) è stato adottato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta il giorno 16.2.24 nel rispetto dei termini dettati dall'art. 28 bis d.lgs. 25/08;

considerato che l'art. 35bis, comma 3, lett. b), d.lgs. 25/2008, deroga all'effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva del provvedimento della CT di rigetto della protezione internazionale generato dal ricorso in opposizione, tra l'altro quando la p.a. dichiara l'inammissibilità della domanda reiterata ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 25/08 e che la medesima disposizione pone a carico del ricorrente l'onere di formulare al giudice domanda di sospensione ai sensi dei successivi commi 4 e 5;

rilevato che l'art. 29 d.lgs. 25/08, come mod. dal DL 20/2023 conv. in L. n. 50/23, applicabile *ratione temporis*, in caso di reiterazione della domanda, pone a carico del ricorrente l'onere di addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale e l'impossibilità, senza sua colpa, di presentarli in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale;

osservato che in ricorso, a fondamento della domanda reiterata, si rappresenta da un lato la sussistenza, alla luce dei rapporti di Amnesty International del 2018 e del 2020, di condizioni socio-politiche del paese di origine, il Ghana, che sarebbero tali da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; dall'altro il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione



speciale ai sensi degli artt. 19 e 5 comma 6 del D.Lgs 286/98, pur a seguito delle modifiche introdotte dal DL 20/23 conv. in L. 50/23, e dell'art 8 CEDU, nel rispetto degli obblighi internazionali richiamati dal citato art. 5 co.6. In particolare, sotto il profilo del rischio di compromissione del proprio diritto al rispetto alla vita privata e familiare, il ricorrente allega: a) di essere arrivato in Italia nel 2008 e di avervi vissuto per circa 16 anni, b) la situazione di grave violazione dei diritti umani esistente nel suo paese, c) di aver compiuto un percorso di integrazione lavorativa in Italia come risultante dalla documentazione lavorativa prodotta (comunicazione all'INPS di rapporto di lavoro domestico del 14.10.22, ricevuta di pagamento dei contributi INPS del IV trimestre 2022, datata 10.1.23, del I trimestre 2023, datata 11.4.23, del II trimestre 2023, datata 19.3.24);

ritenuto di condividere le valutazioni della CT di Caserta circa l'insussistenza di nuovi elementi o nuove prove a sostegno della domanda reiterata di protezione internazionale, sia a causa dell'assoluto difetto di allegazione da parte del ricorrente di tali nuovi elementi nella domanda presentata alla P.A. e nel ricorso introduttivo, dove si fa genericamente riferimento alle condizioni del paese ed a report di Amnesty International risalenti al 2018 ed al 2020, sia alla luce delle fonti internazionali consultate dal Collegio nell'esercizio del dovere di cooperazione;

rilevato, infatti, che dalle COI di seguito citate non sembrano emergere allo stato peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza che possano condurre ad un verosimile accoglimento della domanda principale di protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/07 ed anzi emerge dalle stesse che il Ghana è un paese amministrato secondo gli standard regionali ed è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed economiche in Africa. Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell'Africa (Ghana Country profile BBC, available at <http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790>). In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria (Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2>, ultimo accesso 5 maggio 2020). Prevale ancora un grande divario Nord. Sud. Infatti, circa il 60% della popolazione più povera si trova nelle tre regioni settentrionali. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere radicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della Savannah Accelerated Development Authority (SADA) intende colmare il divario Nord-Sud in Ghana, riducendo le disparità di sviluppo tra le due regioni;

rilevato altresì che, secondo l'indagine denominata "2020 Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)", le persone esposte ad insicurezza alimentare sono passate da 1,2 milioni, che rappresentavano il 5% della popolazione nel 2009, a 3,6 milioni, che costituiranno l'11,6% della popolazione nel 2020. La regione con la più alta prevalenza di insicurezza alimentare è l'Upper East, con un tasso del 49%. Altre due regioni - North-East e North - hanno tassi di prevalenza di insicurezza alimentare superiori al 30%. L'insicurezza alimentare in Ghana è più grave nel nord del Paese, soprattutto a causa delle condizioni climatiche. Nella regione settentrionale, il 90% delle famiglie ghanesi dipende dall'agricoltura per il proprio sostentamento, ma questa regione ha una sola stagione delle piogge rispetto al sud, che ne ha due (Relief Web –



FAO, Govt Ghana, WFP, Ghana - 2020 Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA), 21 March 2022, <https://reliefweb.int/report/ghana/ghana-2020-comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva>.);

osservato che la S.C. ha di recente chiarito che, in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, *“l’oggetto del giudizio introdotto dinanzi al tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l’accertamento di un diritto soggettivo, che include anche i presupposti della invocata protezione speciale”* (cfr. ex multis Cass. 6374/2022, Cass 37275/22, 29832/23);

ritenuto che la grave insicurezza alimentare esistente nella regione del Nord Est, dove si trova la città di Bawku da cui il ricorrente ha riferito di provenire, circostanza non messa in dubbio dalla CT, può assumere rilievo sotto il profilo della sussistenza del fumus con riguardo alla domanda subordinata di protezione speciale, così come il precedente riconoscimento della protezione speciale da parte della CT di Caserta nel 2016, permesso non rinnovato dal Questore nel 2020 sulla base di un parere negativo della CT non esplicitato nel diniego, elementi da valutare unitamente agli indici di carattere personale allegati in ricorso (radicamento da 16 anni in Italia, percorso di integrazione lavorativa);

considerato, infatti, che la novella normativa di cui al D.L. 20/2023 conv. in L. n. 50/23 pur avendo abrogato la seconda parte del comma 1.1 dell’art. 19 D. Lgs. 286/98 (come in precedenza modificato dal D.L. 130/2020) e, quindi, il richiamo esplicito -nella valutazione dei rischi per la vita privata e familiare derivanti dall’allontanamento- a parametri quali la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine, di cui al precedente art. 19, comma 1.1, quarto periodo, continua a prevedere il divieto di respingimento, espulsione ed estradizione non solo qualora esistano fondati motivi di ritenere che in tale Stato il soggetto rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, ma anche qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6 T.U.I.: permane, pertanto, il dovere di valutare, in caso di allontanamento, il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali richiamati dall’art. 5 co. 6 T.U.I., tra i quali vanno annoverati anche quelli assunti dall’Italia con la sottoscrizione della CEDU;

considerato altresì che, come di recente chiarito dalla S.C. relativamente al quadro normativo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 20/2023, *“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”* (così Cass., Sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162);

ritenuto che la nozione di “vita privata” di cui all’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, è molto ampia e comprende l’integrità fisica e psicologica di una persona così come il diritto allo sviluppo personale ed al mantenimento delle relazioni con altri soggetti e con il mondo esterno indipendentemente dall’esistenza di una “vita familiare” (cfr. sent. *Omojudi c. Regno Unito*, 24 novembre 2009, n. 1820/2009; *NARJIS c. ITALIA* n.57433/15);

rilevato che a mente dell’art. 8 CEDU il diritto alla vita privata e familiare è relativo e che tre sono i presupposti di legittima comprimibilità previsti dall’art. 8, par. 2: *a)* che la restrizione trovi fondamento nella legge; *b)* che la restrizione sia giustificata dalla necessità di perseguire almeno una delle finalità legittime tassativamente elencate dalla norma (sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale); *c)* che la restrizione sia necessaria e proporzionata;

considerato che, secondo la Corte EDU, il diritto degli Stati -conformemente al diritto internazionale consolidato- di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli stranieri deve essere bilanciato con l’interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente,



applicando correttamente gli standard di tutela dei diritti umani prescritti dalla Convenzione e dalla giurisprudenza di Strasburgo ed operando un adeguato bilanciamento tra l'interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente e l'interesse della collettività (*Otite c. Regno Unito*, 27 settembre 2022, n. 18339/19);

ritenuto che, fatta applicazione dei suddetti principi e dei suddetti standards come interpretati dalla Corte EDU, appaiono sussistere nella fattispecie sufficienti indizi, allo stato degli atti, che il ricorrente abbia radicato la propria vita nel territorio nazionale, alla luce dei lunghi anni trascorsi in Italia e del percorso di integrazione lavorativa intrapreso, e che il suo diritto al rispetto della vita privata - tutelato dall'art. 8 CEDU- rischierebbe di essere seriamente compromesso in caso di rimpatrio in Ghana a causa della grave insufficienza alimentare che in questo momento storico affligge proprio la regione del Nord-est di tale Paese, da cui egli risulta provenire, mentre non emergono allo stato fattori ostativi connessi alla pubblica sicurezza o alla sicurezza nazionale o alla protezione della salute;

ritenuto, dunque, che allo stato degli atti, salvi gli esiti della cognizione della causa e della sua definitiva decisione, rimessa al Collegio, appaiono sussistere gravi e circostanziate ragioni per accogliere la richiesta di sospensione, consistenti nella condizione di inespellibilità nella quale appare versare il ricorrente;

PQM

Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Dispone che la cancelleria notifichi:

- 1) il presente provvedimento al ricorrente;
- 2) il presente provvedimento, il ricorso e l'istanza di sospensione alla controparte ed al P.M..

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 29.3.2024

Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Marida Corso

